

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Produzioni

I^a Divisione

N. 4001.

Signori

Primo. il 16 Maggio 1874.

Oggetto.

Autorizzazione alla Direz. Ammin. di Cuneo
di eccedere nel 1874 il limite normale
dell'imposta.

Nella seduta dell'11 Maggio 1874
ottenne i vostri suffragi il progetto
di legge che io vi aveva presentato onde
autorizzare la Direzione Amministr. di
Cuneo ad eccedere in quell'anno di Lire
252,802. 32 il limite normale della sua
imposta sulle gabelle comuni a tutte le
Comuni che la compongono. Ora vengo
di nuovo a sollecitare il vostro voto a
favore di questo progetto inteso a per-
mettere che la Direzione stessa varchi
nel corrente anno detto limite di L. 252,802. 32.

Le cause che rendono necessario simile
aumento sono quelle stesse che vi furono
rappresentate lo scorso anno, l'obbligo cioè
che corre alla Direzione di esdebitarsi
dei capitali che presta a mutuo, negli anni
precorsi e di soddisfare gli impegni contra-
tti verso i deliberatari dei lavori -
spedati in corso di esecuzione. Sono i due
la somma applicata in estinzioni di
mutui ed in pagamento dei relativi
interessi premiti, come scorgesi dal bilancio
che vi si fa sotto il N. 2, con l'annunzio

di £ 33/6) ma per conto le spese —
stradale straordinarie) si accrebbero
di £ 72/6) (cui chi resta) compensata
quella riduzione) non solo, ma approbata
ben anche l'economia di £ 36/6) che
si trova verificata sul conto del 1872,
la dove, quello del 1871, i cui risultati
si riflettevano nel bilancio 1873 non ne
prescutava alcuna).

Che si votasse quella legge, malgrado
fosse in allora rigiata tuttora il
sistema di accollare l'imposta Divisa
ai possessori di terreno, esclusivamente,
avrebbe una ~~maggiore~~ ragione di più
di adottare quella che si presenta, ora
che affatto onere, in forza dell'art. 35,
della legge 28 Aprile 1873 è giudicato
fra un numero molto maggiore di
contribuenti, e per ciò stesso riesce più
leggero.

In fatti risulta dai calcoli istituiti
sugli elementi che hanno serviti di base
al rapporto dell'imposta 1873 e che sono
conseguenti nel quadro unito alla presente
sotto il n. 8, per la proprietà terrena
chiamata a concorrere per £ 788.438,
nell'imposta creata al limite di £ 992.000
ho cioè per sole £ 203.562. Oh, in più che
anziormente al 1873, quantunque la metà
delle spese da esiguire, ed il conseguente
vantaggio siano cresciuti di ben £ 252.000.

Si può accumulare l'imposta destinata
a far fronte alle spese comuni con

quella destinata a coprire le spese
 generali delle singole Province, se riferisce
 un onere complessivo di L. 1913,370. 60
 il quale figura soltanto di L. 199,370. 00
 il limite alle due specie d'imposta
 per quanto complessivamente dal Reale
 Decreto 12. Ottobre 1840. in L. 844p. 2.

Secondo le antiche norme questo L. 844
 deve per intero pagato dai proprii
 detentori le dove di presente i proprii
 dario fisco non pagavano più che
 L. 80273. 31 calcolando sempre cogli
 elementi che servivano al riparto dell'
 imposta 1848. e però avremmo un vero
 disgravamento a fronte del passato di
 L. 8726. 69. malgrado che, come diti, più
 provvisto ai bisogni della Divisione fu
 di una più larga scala.

Io non mi oppongo, o signori, come della
 misura increscioso di aggravare il
 contribuito a fronte della fallacia degli
 ultimi raccolti ma oltre che il bisogno
 urge in modo ineluttabile, dovuto a
 parte mio non mi pare il vostro rinne-
 scimento, che io pure divide, i ripartiti
 aritmetici più esposti l'unanimità
 dei voti con cui fu vinta nel Consiglio
 Divisionale la proposta di chiedere la
 facoltà di eccedere il limite dell'imposta
 l'incremento che la ricchezza pubblica
 ha preso più che altrove, in questa
 Divisione che va annoverata fra le più
 ubertose dello Stato finalmente il fatto
 che in ultima analisi l'imposta

[Signature]
 XL

nelle spese Provinciali e Dipartimentali
elevata al limite anzi notato di
L. 1,013,390.40 corrisponde a
centesimi $\frac{4925242335}{100000000}$ per ogni lira
di contribuzione diretta, cioè a poco più
del terzo di quella ultima.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

sulla proposizione del Ministero dell' Interno;
 Veduto l' art. 3° del Reale Decreto 12 Ottobre 1854;

Abbiamo decretato e Decretiamo:

Il Ministro dell' Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale
 il seguente progetto di legge e di sostenerne la discussione con-
 seguentemente al Ministro dei Lavori Pubblici.

« Articolo unico

- « La Divisione Amministrativa di Lunero è autorizzata ad accrescere
 « fino a lire novecento novanta due mila novantanove e centesimi
 « quaranta l' imposta destinata a coprire le spese comuni a tutte le
 « Provincie che la compongono allagate nel suo bilancio dell' esercizio
 « mille ottocento cinquantatré, in conformità della deliberazione
 « presa dal Consiglio Divisionale in seduta del Ventiquattro febbrajo
 « mille ottocento cinquantatré. »

Dato a Torino addì 19. febbrajo 1854.

[Signature]

F. S. Martin

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 63-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MOFFA DI LISIO, MICHELINI G. B., PEYRONE, CADORNA RAFFAELE,
RICHETTA, BUTTINI, PARETO**

*sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 1.° marzo 1854.*

**Facoltà alla Divisione Amministrativa di Cuneo
di eccedere nel 1854 il limite normale dell'imposta.**

TORNATA DELLI 18 MARZO 1854.

SIGNORI,

Il Consiglio Divisionale di Cuneo nella seduta del 24 settembre 1853 riconobbe che non altrimenti sarebbesi posto in grado di vedere effettuate nei diversi punti della Divisione molte opere di grande utilità, salvo col muovere istanza per oltrepassare ancora il limite normale dell'imposta.

Ma ad un tempo con mirabile concordia e quasi già ritenesse come un fatto compiuto lo scioglimento delle Divisioni Amministrative tante volte promesso e continuamente desiderato, il Consiglio medesimo distribuiva con tal saggio modo la sovraimposta, che all'aumento dell'onere corrispondesse pure proporzionatamente in ognuna delle quattro provincie la sua destinazione.

La vostra Commissione pertanto, mentre dall'un canto è persuasa, che appunto per essere cresciuto il numero de' contribuenti, tra

(63-A) i quali vuol essere a buon diritto ripartita cosiffatta imposta, quest'essa riescirà certamente meno gravosa, dall'altro grandemente spera che insieme con la riforma della legge comunale le istituzioni provinciali saranno finalmente anch'esse dirimpetto allo Statuto una verità, e vi propone quindi di adottare ciò che forma la sostanza del progetto di legge presentato dal sig. Ministro dell'Interno nella tornata del 1.º marzo 1854.

BUTTINI *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

La Divisione Amministrativa di Cuneo è autorizzata ad accrescere sino a lire novecento novantadue mila novantanove e centesimi quaranta, l'imposta destinata a coprire le spese comuni a tutte le Provincie che la compongono allegate nel suo bilancio dell'esercizio mille ottocento cinquantaquattro, in conformità della deliberazione presa dal Consiglio Divisionale in seduta del ventiquattro settembre mille ottocento cinquantatré.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È fatta facoltà alla Divisione Amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa il 24 settembre 1853, di accrescere sino a lire novecento novantadue mila novantanove, centesimi quaranta, l'imposta destinata a coprire le spese comuni alle quattro Provincie, che la compongono.

*Approvato nella seduta del 29. Maggio
fatto*